



LIGURIA

Dipartimento Mercato del Lavoro, Formazione, Artigianato, Politiche Giovanili
Segretario Regionale Responsabile Claudio DONATINI

DECRETO LEGGE N.18 DEL 17 MARZO 2020

SINTESI

MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO

INTRODUZIONE

Vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali già previste nel decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID19.

La copertura è ampia, essendo state recepite molte delle nostre richieste e segnalazioni delle varie fattispecie di cui tenere conto. E' invece oggettivamente troppo breve il periodo di nove settimane di durata massima di tutti i trattamenti previsti.

I lavoratori che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione al 23 febbraio, ma ci sono anche diversi casi di lavoratori assunti dopo il 23 febbraio, senza ammortizzatori sociali quindi chiederemo che la data limite sia spostata al giorno di entrata in vigore del decreto in esame.

Procedure di consultazione sindacale non omogenee tra loro e poco chiare.

Mentre per **la cassa integrazione in deroga**, da gestire a livello regionale, non viene previsto obbligo di accordo quadro regionale con le parti sociali.

Su questo occorrerà una interpretazione delle norme. **(in Liguria l'accordo è stato sottoscritto).**

Si evidenzia che tutte le misure previste in questa parte sono soggette a **capienza finanziaria**.

L'INPS, per ciascuna misura, provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e ne comunicherà i risultati al Ministeri competenti qualora dal predetto monitoraggio emergesse il verificarsi di scostamenti, rispetto al limite di spesa, non verranno adottati altri provvedimenti concessori.

Positiva, ma del tutto insufficiente, l'indennità per i lavoratori, autonomi, stagionali, dello spettacolo.

Molto importante avere sospeso, come da noi richiesto, i licenziamenti individuali e collettivi.

A)ART:19 .NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario **di integrazione salariale (Cigo) o dell’assegno ordinario a carico del Fis** (Fondo di Integrazione Salariale) possono richiedere i trattamenti con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

In questo caso **le procedure e i termini di consultazione sindacale** e di presentazione della domanda,, sono sostituiti da **una procedura semplificata** che prevede che l’informazione, la consultazione sindacale e l’esame congiunto devono **essere svolti, anche in via telematica,**.

B)ART:19 - NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Inoltre per tali trattamenti sono previste le seguenti semplificazioni e deroghe rispetto alla normativa ordinaria:

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata specifici e complessivi e sono quindi neutralizzati ai fini delle successive richieste;

Per l'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fis non si applica il tetto aziendale (che ordinariamente prevede che le prestazioni per la singola azienda non siano superiori a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate);

Da parte delle aziende non è dovuto il contributo addizionale;

Ai lavoratori non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l'unità produttiva alla data di presentazione della domanda.

C)ART:19 - NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

- **L'assegno ordinario**, nei termini sopra descritti è concesso, nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente tra 6 e 15 dipendenti e che ordinariamente possono richiedere il solo assegno di solidarietà. Il trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS.
- **I Fondi di Solidarietà bilaterali alternativi** istituiti ai sensi dell'art 27 del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 garantiranno l'erogazione dell'assegno ordinario nei termini sopra descritti. Pertanto il Fondo **FSBA** per quanto riguarda **l'artigianato** e il **Fondo di solidarietà** per i lavoratori del **settore della somministrazione** erogheranno le prestazioni con le modalità appena descritte.
- La spesa sostenuta resta a carico dello Stato nel limite di **80 milioni di €** che verranno **trasferiti ai due fondi bilaterali**, secondo criteri di ripartizione da definire, con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del MEF.
- I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020

CONSIDERAZIONI

AT:19 - NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

- Sarebbe opportuno chiarire che il trattamento speciale con causale “Covid-19” è previsto anche per la Cisoa (Cassa integrazione salariale per gli operai dell’agricoltura).
- Poco chiara la norma che stabilisce che “**l’informazione, la consultazione sindacale e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva**”. In particolare non è chiara la differenza tra informazione e comunicazione preventiva, e se per “preventiva” si intendesse “antecedente alla sospensione”, si rischierebbe di non poter coprire le sospensioni iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto in esame.
- Per quanto riguarda la **norma relativa ai due Fondi bilaterali FSBA e Fondo di solidarietà per la somministrazione**, si tratta di una prima importante misura ma **la dotazione finanziaria** di 80.000.000 di € risulta **palesamente insufficiente** in relazione alla platea potenziale degli iscritti ai due fondi, **oltre 1.300.000 lavoratori**

ART. 20 - TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

- Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario ai sensi delle norme speciali descritte sopra per un periodo non superiore a nove settimane, anche per gli stessi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
- La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria in corso.
- Il trattamento non è conteggiato ai fini dei limiti di durata specifici e complessivi e da parte dei datori di lavoro non è dovuto il contributo addizionale
- In via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

ART. 21 - TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

- **I datori di lavoro**, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di **concessione dell'assegno ordinario** ai sensi delle norme speciali descritte **sopra per un periodo non superiore a nove settimane**.
- **Anche per gli stessi lavoratori beneficiari** dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
- La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.
- I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata specifici e complessivi.
- **Da parte dei datori di lavoro** non è dovuto il contributo addizionale.

ART. 22 - NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- Per i datori di lavoro non sono previste procedure di presentazione della domanda e di informazione e consultazione semplificate (come per le domande di Cigo e assegno ordinario di cui all'art.19), **ma il riconoscimento del trattamento è subordinato ad accordo aziendale**, che può essere concluso anche in via telematica, **con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale**, accordo che non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
- Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, norma **che prevede l'obbligo, per il datore di lavoro**, di inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

CONSIDERAZIONI

ART. 22 - NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

- L'articolo non brilla per chiarezza espositiva, presentando alcuni problemi interpretativi che auspichiamo siano sciolti con circolari del Ministero del lavoro e dell'Inps.
- In primo luogo non viene esplicitato chiaramente il campo di applicazione, ma i riferimenti anche alle aziende con più di 5 dipendenti lascia intendere che la cassa integrazione in deroga ai sensi di questo provvedimento può essere richiesta sia dai datori di lavoro fino a 5 dipendenti, esclusi dagli altri strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, Fis), sia dai datori di lavoro da 6 dipendenti in su, identificabili in quelli che rientrano nella cassa Integrazione straordinaria ma che non possono usufruirne in quanto per questo strumento non è stata prevista una specifica causale "Covid-19", oppure perché hanno esaurito i limiti massimi di durata.
- **I il testo è confuso per quanto riguarda la consultazione sindacale.** Il riferimento, dell'art.1, co.1 sembra essere all'accordo aziendale, richiesto solo per le aziende da 6 dipendenti in su, ed effettuabile in via telematica (anche se il co.6 su questo punto contraddice il co.1 dell'art.1). **Non sembra esservi nel testo il riferimento all'accordo quadro regionale, che è la sede più opportuna per stabilire criteri e procedure.** Quindi si sostituisce l'accordo quadro regionale con un accordo aziendale che è condizione per l'ottenimento del trattamento.
- Peraltro va sottolineato che per gli altri ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sia quelli ordinariamente previsti dal nostro ordinamento, sia quelli previsti dal decreto in esame, **ad essere obbligatoria è la consultazione sindacale**, e non l'accordo.
- In terzo luogo, appare poco chiara anche la procedura con il richiamo alla disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che il datore di lavoro debba inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi, un tempo inspiegabilmente lungo in una fase di emergenza come la attuale. per il pagamento diretto.
- **Altro chiarimento che riteniamo essenziale** è l'esplicitazione che non è necessario, **per avere accesso alla cassa integrazione in deroga**, che le aziende debbano avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie, permessi, etc), come stabilito dal comma 8 dell'art.2 del Decreto Interministeriale 83473 del 1.8.2014, con una norma che non è chiaro se sia superata oppure no.
- il testo va modificato per includere tra i beneficiari della cassa integrazione in deroga i lavoratori domestici, fortemente danneggiati.

ARTT. 27, 28, 29, 30, 31, 38, 96 - INDENNITÀ PER IL MESE DI MARZO 2020 PER DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI

- E' riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**, che non concorre alla formazione di reddito a fini fiscali alle seguenti categorie di lavoratori:
- **Liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago** (coltivatori diretti, artigiani, commercianti, etc), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata; •
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente;
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo**, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, esclusi i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- **lavoratori con rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche.**
- Le indennità sono erogate dall'Inps previa domanda, le cui modalità operative saranno definite da circolare dell'Inps stesso.
- tranne quella per i collaboratori sportivi che è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A. con risorse aggiuntive che saranno trasferite alla società stessa.
- Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

ART. 32 - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NELL'ANNO 2020

- **Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato** il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione è prorogato, per le domande non già presentate in competenza 2019, dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020.

ART. 33 - PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL

- Per gli eventi di cessazione involontaria del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i **termini di presentazione della domanda di Naspi e DisColl sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.**
- Per le domande NASpi e DisColl presentate oltre l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta comunque salva la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
-
- Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di Naspi anticipata come incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione in caso di nuova occupazione in corso di godimento della Naspi e DisColl.
- Il testo risponde alle nostre richieste per quanto riguarda lo spostamento dei termini per la domanda delle prestazioni, non per quanto riguarda la decorrenza.
- Avevamo infatti chiesto che la decorrenza di Naspi e DisColl ordinariamente prevista dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, fosse stabilita, in questa fase di emergenza, dall'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, per salvaguardare il diritto ad una prestazione congrua di chi, presentando la domanda a ridosso della scadenza, dovesse nel frattempo riprendere l'attività lavorativa e si dovesse trovare a vedersi riconosciuta l'indennità per un periodo molto breve e non corrispondente al periodo di effettiva disoccupazione. Il testo del decreto in esame stabilisce invece la decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 39 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

- Fino al 30 aprile 2020, **i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile in condizione di gravità**, hanno diritto a svolgere la **prestazione di lavoro in modalità agile** a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
- **Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie**, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è **riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze** di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
- Si tratta di **misure importanti** per favorire la continuità lavorativa di **chi è più debole**.
- Tuttavia continuiamo a ritenere eccessiva e impropria la possibilità di procedere ad attivare la modalità di lavoro agile senza accordo per sei mesi, come stabilito dal DPCM del 9 marzo scorso, pur tenendo conto della situazione eccezionale e ritenendo molto importante facilitare l'utilizzo di questo strumento ad evitare che certe attività si blocchino completamente.
- Andrebbe dunque previsto che, dopo una prima attivazione possibile senza accordo individuale, lo stesso vada definito entro un certo periodo, ad esempio un mese, recuperando ove possibile anche un accordo collettivo. Infatti l'accordo individuale deve disciplinare questioni delicate a partire dalle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

ART. 40 - SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ E DI ALTRE MISURE RELATIVE AGLI AVVIAMENTI AL LAVORO

- Per due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento sono sospesi gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, della NASPI, della DISCOLL e dei trattamenti di cassa integrazione :
- **che prevedevano la necessità di presentarsi presso i Centri per l'impiego .**
- Per **iniziative di politiche attive** o presso i **Servizi sociali dei comuni** per una presa in carico e l'avvio del percorso d'inclusione socio lavorativa dei beneficiari.
- Sono inoltre sospesi i termini per le convocazioni presso i centri per l'impiego per iniziative legate al Patto di servizio per i disoccupati.
- Sospesi anche gli adempimenti, da parte dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni di lavoratori disabili in quota d'obbligo.
- Sospese le procedure di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per le basse qualifiche.

ART. 41, COMMI 2 E 3 - FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

- Fino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti sono nominati commissari degli stessi.
- **Le integrazioni salariali** di competenza dei Fondi sono concesse dai Commissari secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
- La logica della norma corrisponde all'esigenza di operare in una situazione di urgenza, ma non tiene conto della gestione paritetica e bilaterale dei Fondi.

ART. 44 - ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19

Al fine di garantire **misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza".

- Volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.
- Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse di previdenza avvocati, commercialisti, medici, etc.).

ART. 46 - SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

- **Per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto:**
- **E' precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- **Sono preclusi i licenziamenti individuali per motivazioni economiche** (giustificato motivo oggettivo).